

INTESA OPERATIVA TRA I COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI ABBIETEGRASSO, CASTANO PRIMO, CORSICO, GARBAGNATE, LEGNANO, MAGENTA, RHO, L'AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA DI MILANO N. 1 PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008

Vista la L.R. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", e in particolare:

- l'articolo 13 "Competenze dei comuni " che ne ribadisce la titolarità, in forma singola o associata, delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, tra cui quelle inerenti la programmazione e l'accreditamento della rete locale delle unità d'offerta sociali;
- l'articolo 14 "Competenze delle ASL" che, nel ribadire le funzioni proprie di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie, ne dispone la collaborazione con i comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta sociali;
- l'articolo 15 "Modalità di esercizio delle unità di offerta " che al comma 1 recita: "l'esercizio delle strutture relative alle unità di offerta della rete sociale di cui all'articolo 4, comma 2 è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e all'Asl competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali", così sostituendo l'istituto dell'autorizzazione al funzionamento, come disciplinato dall'articolo 50 della l.r. 1/86, "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", abrogata dalla l.r. 3/2008;
- l'articolo 19 "Sistema informativo della rete sociale e sociosanitaria" che prevede il concorso delle ASL, degli Enti Locali, singoli ed associati, e dei gestori delle unità d'offerta alla realizzazione ed utilizzo di tale sistema ai fini programmatici (rilevazione dei bisogni, verifica della congruità dell'offerta rispetto alla domanda, monitoraggio dell'appropriatezza e della efficacia delle prestazioni, rilevazione ed analisi del livello di soddisfazione dei cittadini circa la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati)

Preso atto della Circolare Regionale n. 8 del 20 giugno 2008 "Seconda circolare applicativa della l.r. n. 3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»" che in merito alla corretta applicazione dell'istituto della comunicazione preventiva ha precisato tra l'altro che:

- la presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l'obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata e, da parte dell'ASL, l'avvio della prevista attività di vigilanza;
- le verifiche dell'ASL sono immediatamente comunicate al Comune, anche nel rispetto delle procedure che potranno costituire oggetto di appositi protocolli congiunti;
- l'eventuale esistenza di forme di collaborazione tra Comuni e ASL in ordine alla istruttoria delle domande di autorizzazione dovrà essere riesaminata alla luce delle nuove disposizioni, potendosi comunque prevedere collaborazioni tra enti pur nel rispetto delle diverse competenze;

Richiamato il Decreto Direttoriale n. 138 del 12 dicembre 2007 "Approvazione Intesa operativa tra i Comuni degli Ambiti Territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Garbagnate, Legnano, Magenta, Rho, l'Azienda Sanitaria della Provincia di Milano n. 1 per l'attuazione della Legge Regionale N. 1/2005 in merito alle autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-assistenziali e contestuale recepimento del finanziamento regionale con

liquidazione delle quote spettanti delle funzioni trasferite in materia di autorizzazione area-socio-assistenziale”;

Considerato che i Comuni, titolari delle funzioni amministrative concernenti la rete delle unità d'offerta sociali, riuniti negli ambiti territoriali, alla luce della recente normativa regionale sopracitata, ritengono opportunamente necessaria la rimodulazione dei termini della collaborazione in essere tra l'ASL Mi 1 ed i 78 Comuni dei 7 Ambiti Distrettuali attraverso la ridefinizione e l'implementazione del Protocollo d'Intesa di cui al Decreto Direttoriale n. 138 del 12 dicembre 2007;

Ritenuto inoltre opportuno e appropriato, in relazione a ragioni di efficienza del procedimento, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, avvalersi di una collaborazione con la ASL MI 1 per l'unificazione delle procedure concernenti la comunicazione preventiva, per l'effettuazione dell'istruttoria sulla documentazione presentata unitamente alle comunicazioni medesime, per le attività di informazione ed assistenza a favore degli erogatori in ordine alle modalità di messa in esercizio, per la notifica degli esiti dell'attività di vigilanza e più in generale per la costruzione e l'utilizzo di un sistema informativo della rete sociale ai fini programmatori.

Preso atto che nella riunione convocata in data 26.11.2008, i rappresentanti dei Comuni hanno espresso parere favorevole circa gli esiti di tale collaborazione e assentito alla sua prosecuzione concordando quale modalità di compenso per la ASL della Provincia di Milano 1 una quota pari al 80 % del "fondo regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza e controllo" assegnato ai comuni annualmente;

TUTTO CIO' PREMESSO

- I Comuni associati negli ambiti territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Garbagnate, Legnano, Magenta, Rho, rappresentati dai rispettivi Sindaci

- L'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 rappresentata dal Direttore Generale

Convengono quanto segue

Articolo 1

I Comuni associati negli ambiti territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Garbagnate, Legnano, Magenta, Rho e l'ASL MI 1 si impegnano a collaborare per l'attuazione della L.R. 3/2008 attraverso la ridefinizione e l'implementazione del Protocollo d'Intesa di cui al Decreto Direttoriale n. 138 del 12 dicembre 2007, rimodulando i termini della collaborazione in essere come definito nei seguenti articoli.

Articolo 2

La ASL MI 1, attraverso l' U.O.S. Vigilanza Servizi Socio-Assistenziali, fornisce attività di informazione ed assistenza a favore degli erogatori in ordine alle modalità di presentazione della *comunicazione preventiva per l'esercizio di unità di offerta sociali* e della documentazione da allegarvi, certificante il possesso dei requisiti di funzionamento.

Articolo 3

La ASL MI 1, attraverso l' U.O.S. Vigilanza Servizi Socio-Assistenziali, definisce la modulistica-tipo della *comunicazione preventiva* e predispone gli elenchi, per tipologia d'unità d'offerta sociale, della documentazione da allegare alla comunicazione medesima al fine di uniformare le procedure.

Articolo 4

Le fasi della procedure inerenti la comunicazione preventiva sono le seguenti:

1. Ricevimento della comunicazione preventiva;
2. Verifica della completezza e correttezza della documentazione allegata;
3. Verifica dei requisiti soggettivi dell'ente gestore;
4. Verifica dei requisiti igienico sanitari;
5. Verifica dei requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni regionali;
6. Consenso anche condizionato, o inibizione immediata dell'attività;
7. Comunicazione alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia dell'avvio di unità d'offerta soggette a comunicazione preventiva.

Articolo 5

In relazione alle fasi di cui al precedente articolo si stabiliscono le seguenti collaborazioni:

- a) la comunicazione preventiva, corredata dalla documentazione tecnica certificante il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali, è inviata dal richiedente sia al Comune sede della struttura, che individuerà i rispettivi uffici competenti, che alla ASL MI 1 - U.O.S. Vigilanza Servizi Socio-Assistenziali dell'ASL MI 1;
- b) l'ASL, avvalendosi della propria struttura operativa, provvede alla verifica sia della regolarità formale della comunicazione che della completezza e congruità della documentazione presentata, con riferimento al punto 2 di cui al precedente articolo - ivi comprese eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni documentali - e procede alla propria attività di vigilanza in loco con riferimento ai punti 3,4,5 del medesimo articolo;
- c) l'esito delle verifiche della ASL MI 1 è notificato al Comune sede dell'Unità d'offerta, entro 50 giorni dal ricevimento della pratica, anche per eventuali provvedimenti da adottarsi da parte comunale;
- d) la comunicazione alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia dell'avvio di unità d'offerta - che chiude il procedimento amministrativo - è inviata dalla ASL medesima entro la stessa data.

Articolo 6

Le parti stabiliscono inoltre le seguenti collaborazioni finalizzate alla costruzione e l'utilizzo di un sistema informativo della rete sociale e socio-sanitaria, rispettivamente di pertinenza comunale e ASL, ai fini programmatici:

- a) viene attivato un tavolo di lavoro, formato dall'ASL MI 1 - Direzione sociale e dai Responsabili degli Uffici di Piano che si riunirà con scadenza bimestrale al fine di concorrere, ognuno per le funzioni di propria competenza, alla programmazione di un sistema integrato della rete locale dei servizi e delle strutture sociali e socio-sanitarie e di condividere saperi utili alle decisioni delle politiche in campo di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) la ASL MI 1 - Direzione sociale e gli Uffici di Piano conddivideranno quegli elementi ritenuti utili per l'analisi degli sviluppi del sistema e per la programmazione della rete locale dei servizi sociali e socio-sanitari, quali:
 - la consistenza quali-quantitativa aggiornata delle reti articolate per tipologia di Unità d'offerta e di servizi, e la loro distribuzione territoriale
 - gli esiti della vigilanza routinaria al fine di monitorare e migliorare la qualità dell'offerta
 - rilevazione dei bisogni della popolazione di pertinenza al fine di verificare la congruità dell'offerta rispetto alla domanda
 - osservazioni circa l'appropriatezza e l'efficacia dei servizi
 - informazioni sulla tipologia degli assistiti a qualsiasi titolo e sul consumo di risorse
 - altri elementi utili allo sviluppo del futuro sistema di accreditamento delle Unità di offerta della rete sociale
 - costruzione di un sistema di flussi finalizzato alla costituzione di un osservatorio permanente sul welfare locale.

Articolo 7

La collaborazione derivante dagli art. 2, 3 e 5 del presente protocollo prevede un compenso pari al 80 % del "fondo regionale per il finanziamento delle funzioni trasferite in materia di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza e controllo" assegnato ai comuni annualmente.

Articolo 8

Le parti stabiliscono che i sottoscrittori della presente intesa perverranno ad un momento di verifica e valutazione degli esiti dell'accordo 60 giorni prima della sua scadenza.

Articolo 9

Il presente protocollo ha validità fino al 31/12/2011 e, stante l'urgenza e previa comunicazione scritta di assenso, le parti convengono che il presente protocollo d'intesa produca i suoi effetti nelle more della sua formale sottoscrizione.